




**COMMISSARIO DI GOVERNO**  
per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana

**DECRETO N. 611 del 23-06-2026**

Approvazione nuovo Regolamento attuativo del Collegio Consultivo Tecnico di cui agli artt. 215- 219 e all'allegato V.2 del D.Lgs n. 36/2023 e ss.mm.ii. e alle linee guida adottate con Decreto MIMS 12 gennaio 2022 n.12.

**IL SOGGETTO ATTUATORE**

- Visto** l'art. 10 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11/08/2014, n. 116, ed in particolare il comma 1 che dispone che *“i Presidenti delle Regioni subentrano relativamente al territorio di competenza nelle funzioni dei Commissari Straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e le Regioni, ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191...”*,
- Vista** la legge 11 agosto 2014, n. 116, di conversione – con modifiche - del predetto D.L. n.91/14, e in particolare i commi 2/ter e 4 del citato art. 10, con i quali – rispettivamente – *“...il Presidente della Regione può delegare apposito Soggetto Attuatore, il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della regione...”* e *“Per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, il Presidente della regione può avvalersi, oltre che delle strutture e degli uffici regionali, degli uffici tecnici e amministrativi dei comuni,...nonché delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30 giugno 2015...”*
- Visto** decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e in particolare l'art. 7, c. 2, che dispone che *“A partire dalla programmazione delle risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico sono utilizzate tramite accordo di programma sottoscritto dalla Regione interessata e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che definisce altresì la quota di cofinanziamento regionale. Gli interventi sono individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Le risorse sono prioritariamente destinate agli interventi integrati, finalizzati sia alla mitigazione del rischio sia alla tutela e al recupero degli ecosistemi e della biodiversità, ovvero che integrino gli obiettivi della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, e della direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni. (omissis...). L'attuazione degli interventi è assicurata dal Presidente della Regione in qualità di Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico con i compiti, le modalità, la contabilità speciale e i poteri di cui all'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.116.”*
- Visto** l'art. 36 ter, comma 1 della Legge 29 luglio 2021, n. 108, di conversione con modificazioni del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante *“Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”*, che prevede *“I commissari straordinari per le attività di contrasto e mitigazione del dissesto idrogeologico e gli*



*interventi di difesa del suolo, comunque denominati, .... di seguito denominati: "commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico" o "commissari di Governo", esercitano le competenze sugli interventi relativi al contrasto del dissesto idrogeologico indipendentemente dalla fonte di finanziamento";*

**Visto**

il D.P. n. 561/GAB del 13.11.2024, con il quale il Presidente della Regione Siciliana nella qualità di Commissario di Governo per il Contrasto del Dissesto Idrogeologico ha delegato – ex art. 10, c. 2/ter, della Legge n. 116/2014 – all'ing. Sergio Tumminello le funzioni di Soggetto Attuatore per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico da effettuarsi nel territorio della Regione Siciliana, sino al 31 dicembre 2026;

**Visto**

il D. Lgs 31 marzo 2023 n.36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art.1 della legge 21 giugno 2022, n. 78 recante delega al Governo in materia di contratti pubblici", pubblicato sulla G.U. n. 77 del 31 marzo 2023- S.O. n.12, così come integrato e corretto dal D.Lgs. 31 dicembre 2024 n. 209;

**Vista**

la legge 18 luglio 2025, n. 105 di conversione del decreto-legge 21 maggio 2025 n. 73 "*Misure urgenti per garantire la continuità nella realizzazione di infrastrutture strategiche e nella gestione di contratti pubblici, il corretto funzionamento del sistema di trasporti ferroviari e su strada, l'ordinata gestione del demanio portuale e marittimo, nonché l'attuazione di indifferibili adempimenti connessi al Piano nazionale di ripresa e resilienza e alla partecipazione all'Unione europea in materia di infrastrutture e trasporti*" con la quale sono state apportate modifiche e integrazioni alla normativa vigente, con particolare attenzione al settore delle infrastrutture, dei contratti pubblici e dell'autotrasporto;

**Visto**

l'Accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 – Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg.n.4 – fog.297;

**Visto**

il I Atto Integrativo al sopracitato Accordo di Programma, sottoscritto in data 03/05/2011, tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Siciliana ed il relativo decreto approvativo del 03/08/2011 registrato alla Corte dei Conti in data 28/09/2011 Reg. 14 Fog. 104;

**Visto**

il II Atto Integrativo all'Accordo di Programma del 30/03/2010, sottoscritto in data 28/10/2014, tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Siciliana ed il relativo decreto approvativo del 03/12/2014 registrato alla Corte dei Conti in data 22/12/2014 Reg. 1 Fog. 4854;

**Visto**

il III Atto Integrativo sottoscritto in data 20/01/2015, registrato alla Corte dei Conti il 25/03/2015 al reg. n. 1 fog. 1193 che riordina l'Accordo di Programma del 30/03/2010 tenendo conto delle variazioni e integrazioni che si sono susseguite durante il periodo di attuazione degli interventi, nonché del I e II Atto integrativo;

**Visto**

il IV Atto Integrativo all'Accordo di Programma del 30/03/2010, sottoscritto in data 29/01/2019 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Siciliana ed il relativo decreto approvativo n. 124 del 03/05/2019, registrato alla Corte dei Conti il 04/06/2019 reg. n. 1 Fog. 1620;

**Visto**

il V Atto Integrativo dell'Accordo di Programma del 30/03/2010, sottoscritto in data 30/10/2020 tra la Regione Siciliana e il MATTM, finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, ed il relativo decreto approvativo n. 129 del 02/11/2020.

il Decreto n. 499 del 30/11/2021 del Ministero della Transizione Ecologica, registrato alla Corte dei conti il 09/12/2021, n. 3070, che individua n. 6 interventi prioritari per la mitigazione del



rischio idrogeologico da realizzarsi nel territorio della Regione Siciliana per un importo complessivo di euro 19.234.331,76.

**Visto** Decreto n.41 del 26/01/2023 del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica che ha individuato, per l'anno 2022, n. 6 interventi prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico da realizzarsi nel territorio della Regione Siciliana per un importo complessivo di € 18.403.386,93, di competenza del Commissario di Governo;

**Visto** il Decreto Ministeriale n. 424 del 19/12/2023 con il quale, tra l'altro, è stato finanziato l'importo complessivo di € 17.457.068,21 per n. 8 interventi prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, così come individuati nell'allegato allo stesso Decreto Ministeriale, che costituisce parte integrante del medesimo;

**Visto** il Decreto interministeriale n. 17 del 17/01/2025, con cui la Direzione Generale Uso Sostenibile del Suolo e delle Risorse Idriche ha avviato la programmazione delle risorse di bilancio destinate, per l'anno 2024, al finanziamento degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, secondo i criteri e le procedure stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 settembre 2021 e, a tal fine, ha comunicato la quota assegnata alla Regione Siciliana, pari ad euro 50.190.417,74;

**Visto** l'art. 55 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, che, al fine di consentire la celere predisposizione del piano nazionale contro il dissesto idrogeologico, favorendo le necessarie attività progettuali, ha istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il "*Fondo per la progettazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico*", in cui affluiscono le risorse assegnate per le medesime finalità con la delibera del CIPE del 20 febbraio 2015 n. 32, nonché le risorse imputate agli oneri di progettazioni nei quadri economici dei progetti definitivi approvati, ove la progettazione sia stata finanziata a valere sul fondo;

**Visto** il Decreto MASE.USSRI n. 508 del 12 dicembre 2023 con il quale, tra l'altro, è stato approvato l'elenco degli interventi che aggiorna e sostituisce i precedenti di cui ai decreti direttoriali n. 571/2017, n. 419/2018, n. 487/2019 e n.227/2021, per un importo complessivo pari ad € 15.817.354,70;

**Visto** il Decreto Ministeriale n. 255 del 04/09/2019 con il quale, ai sensi della Delibera CIPE n. 35 del 24/07/2019, è definito ed individuato tra l'altro, il Piano Stralcio 2019 del Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa ambientale di cui al D.P.C.M del 20/02/2019 per l'ammontare complessivo di 315.119.117,19 euro di cui 20.776.438,01 euro sono stati assegnati alla Regione Siciliana;


**Visto** il *Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana* sottoscritto il 10 settembre 2016 dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Presidente della Regione Siciliana, finalizzato allo sviluppo, produttivo e occupazionale, alla sostenibilità ambientale e alla sicurezza del territorio;

**Vista** la Delibera di Giunta regionale del 13 dicembre 2016, n. 411 con la quale è stata attribuita al Presidente della Regione Siciliana, in qualità di Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico, ai sensi dell'art. 7, comma 2, ultima parte, del decreto legge 12/09/2014 n. 133 convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, la competenza alla gestione al monitoraggio ed al controllo dei fondi recati dal "Patto per il Sud - Regione siciliana" tematica "Ambiente", obiettivo strategico "Dissesto Idrogeologico", per l'attuazione degli interventi strategici da realizzare;

**Vista** la Deliberazione CIPESS n. 32 del 29/04/2021 con la quale è stato approvato il Piano Sviluppo e Coesione a titolarità della Regione Siciliana, nel quale è confluito, tra gli strumenti programmatori riclassificati nella Tavola 1, anche il Patto per il Sud;

**Vista** la Deliberazione n. 66 del 2 febbraio 2023, con la quale la Giunta Regionale ha ridistribuito le risorse per gli interventi ricompresi nel Patto per il Sud Regione Siciliana. Area Tematica 2 'Ambiente', Obiettivo Strategico 'Dissesto Idrogeologico';

- Visto** il “Patto per la Città Metropolitana di Palermo” sottoscritto il 30 aprile 2016 dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Sindaco della Città Metropolitana di Palermo nella qualità di Autorità Urbana, nel quale sono individuati gli interventi prioritari e gli obiettivi da conseguire;
- Vista** la Convenzione rep.n.12 sottoscritta in data 05/05/2017 tra il Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana, il Soggetto Attuatore, il Sindaco pro-tempore del Comune di Palermo e il Capo Area Tecnica della Riqualificazione Urbana e delle Infrastrutture del Comune di Palermo per l’attuazione di quattro interventi inseriti nel settore prioritario Ambiente del Patto per lo Sviluppo della città di Palermo sopraccitato;
- Visto** il Patto per lo sviluppo della città di Messina, sottoscritto in data 22 Ottobre 2016 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri ed il Sindaco pro-tempore della città di Messina;
- Vista** la Convenzione sottoscritta in data 13 giugno 2017 tra il Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana, il Sindaco pro-tempore del Comune di Messina per l’attuazione di sei interventi inseriti nel del Patto per lo Sviluppo della città di Messina sopraccitato;
- Visto** il Patto per lo sviluppo della città di Catania, sottoscritto in data 30 Aprile 2016 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri ed il Sindaco pro-tempore della città di Catania;
- Vista** la Convenzione sottoscritta in data 12/05/2020 tra il Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana, il Sindaco pro-tempore del Comune di Catania per l’attuazione di un intervento inserito nel del Patto per lo Sviluppo della città di Catania sopraccitato;
- Vista** la Delibera CIPE 52/2017, registrata alla Corte dei Conti in data 08.11.2017 e pubblicata sulla G.U.R.I. il 22.11.2017, con cui è stato approvato il Programma di Azione e Coesione (Programma Operativo Complementare) 2014/2020;
- Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 356 del 26.11.2025 recante “Asse 2 'Sostenere l’attuazione del green deal europeo'. Azione 2.2.1 'Interventi per la riduzione del rischio idrogeologico'. Rimodulazione interventi di competenza del Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana” di cui alla delibera CIPE n. 52 del 10 luglio 2017;
- Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 marzo 2024 n. 77 afferente al “*Regolamento per il finanziamento della progettazione degli interventi di rimessa in efficienza delle opere idrauliche e di recupero e miglioramento della funzionalità idraulica dei reticoli idrografici*”;
- Visto** il Decreto del Presidente della Regione siciliana n. 516/GAB del 26/02/2025 con il quale è stata approvata la graduatoria definitiva delle progettazioni di cui alla specifica sezione della piattaforma ReNDiS-web, secondo i criteri e gli elementi di priorità di cui al DPCM 28 marzo 2024, n. 77;
- Visto** l’Accordo per la coesione per la Regione Siciliana, sottoscritto il 27/05/2024 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione Siciliana, con il quale sono stati individuati gli obiettivi di sviluppo da perseguire con le risorse del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 2021/2027, attraverso la realizzazione di specifici interventi anche con il concorso di più fonti di finanziamento;
- Vista** la Deliberazione n. 311 del 20/10/2025, recante “*Accordo per la Coesione della Regione Siciliana. Programmazione FSC 2021/2027. Conferimento di funzioni di Organismo Intermedio alla Struttura del Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana per l’attuazione degli interventi di competenza dell’Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia, afferenti all’ambito d’intervento 05. “Ambiente e risorse naturali” – linea di intervento 05.01 “Rischi e adattamento climatico” e di un intervento afferente all’ambito di intervento 12. “Capacità amministrativa” – linea di intervento 12.02 “Assistenza tecnica”*», con la quale la Giunta Regionale ha apprezzato i contenuti della documentazione relativa al riconoscimento della delega di funzioni e le risultanze degli esiti delle



verifiche preliminari condotte sulla capacità e le competenze dell'O.I., su proposta congiunta del Dipartimento Programmazione e del CdR competente;

- Vista** la Convenzione, stipulata nella piena osservanza dello schema allegato alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 311 del 20/10/2025, firmata digitalmente dai rappresentanti legali dell'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia in data 05/11/2025 e dal Soggetto Attuatore del Commissario di Governo per il contrasto del Dissesto Idrogeologico nella Regione Siciliana in data 06/11/2025, rispettivamente CdR delegante e O.I. delegato per l'attuazione degli interventi di competenza dell'Autorità di Bacino afferenti all'Area Tematica 05. "Ambiente e risorse naturali" – Linea di intervento 05.01 "Rischi e adattamento climatico" e di un intervento afferente all'Area Tematica 12. "Capacità amministrativa" – linea di intervento 12.02 "Assistenza tecnica", nell'ambito dell'Accordo per lo sviluppo e la coesione della Regione Siciliana;
- Visto** il Decreto n. 07/OI del 10/11/2025 con il quale il Soggetto Attuatore dell'Ufficio del commissario di Governo ha approvato la sopra citata Convenzione per l'espletamento delle funzioni di Organismo Intermedio;
- Vista** la Deliberazione n. 87 del 4 marzo 2026, recante "PR FESR SICILIA 2021/2027. Delega all'Ufficio del Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico nella Regione Siciliana da parte del Dipartimento regionale dell'ambiente per l'attuazione dell'Azione 2.4.1 'Interventi per il contrasto al dissesto idrogeologico e all'erosione costiera' per la parte di competenza dello stesso Dipartimento regionale dell'ambiente», con la quale la Giunta Regionale ha apprezzato i contenuti della documentazione relativa al riconoscimento dell'Ufficio del Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico nella Regione Siciliana in qualità di Organismo Intermedio per la delega di funzioni riferita alla quota finanziaria di risorse afferenti all'Azione 2.4.1 'Interventi per il contrasto al dissesto idrogeologico e all'erosione costiera' del PRFESR Sicilia 2021/2027 di competenza del Dipartimento regionale dell'ambiente;
- Vista** la Convenzione sottoscritta in data 10 marzo 2026 con il Dipartimento dell'Ambiente della Regione Siciliana per l'attuazione dell'Azione 2.4.1 "Interventi per il contrasto al dissesto idrogeologico e all'erosione costiera" per la parte di competenza dello stesso Dipartimento Ambiente e rispetto alla quale il Commissario di Governo ha assunto la funzione di Organismo Intermedio;
- Visto** l'allegato "A" del Decreto n. 12 del 17/01/2022 emanato dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (G.U. n. 55 del 07 marzo 2022) contenente le "Linee guida per l'omogenea applicazione da parte delle stazioni appaltanti delle funzioni del collegio consultivo tecnico di cui agli articoli 5 e 6 del d.l. 16 luglio 2020 n. 76, convertito con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 e all'art. 51 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108"
- Visto** il Regolamento di nomina dei Collegi Consultivi Tecnici, predisposto da questa struttura commissariale e approvato con Decreto Commissariale n. 591 del 06/04/2022;
- Considerato** che per effetto dell'entrata in vigore del D. Lgs 31 marzo 2023 n.36, così come integrato e corretto dal D.Lgs 31 dicembre 2024 n. 209 e dalla Legge 18 luglio 2025 n. 105 di conversione del decreto-legge 21 maggio 2025 n. 73, è necessario aggiornare il predetto regolamento;
- Considerato** che per l'aggiornamento del predetto regolamento si è fatto riferimento anche alle Linee Guida per l'omogenea applicazione delle funzioni del collegio consultivo tecnico nella Regione Siciliana di cui al Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 570 del 16/09/2025 (pubblicato sulla GURS n. 42 del 26/09/2025);
- Ravvisata** la necessità di procedere all'approvazione dell'aggiornamento del regolamento attuativo del Collegio Consultivo Tecnico, redatto conformemente agli artt. 215-219 e dell'allegato V.2 del nuovo codice dei contratti D. Lgs 31 marzo 2023 n.36, così come integrato e corretto dal D.Lgs 31 dicembre 2024 n. 209 e dalla Legge 18 luglio 2025 n. 105, , nonché, per la parte relativa alla determinazione dei compensi, alle "Linee guida" approvate dal Ministero delle Infrastrutture e

della Mobilità Sostenibili con Decreto n. 12 del 17 gennaio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 2022. al fine di definire i criteri generali per la nomina, il funzionamento e la remunerazione dei componenti dei Collegi Consultivi Tecnici per i lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di cui all'art. 14 del codice;

**Tutto ciò visto e considerato**, ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 20, comma 4, del D.L. 29/11/2008, n. 185, come richiamato dall'art. 17 del D.L. 30/12/2009, n. 195, nonché del D.L. 24/06/2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11/08/2014, n. 116 e di quanto previsto dall'art. 9, comma 2, lettera a) del D.L. 12/09/2014, n. 133 convertito con modificazioni dalla legge 11/11/2014, n. 164

## DECRETA

### Articolo 1

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Atto.

### Articolo 2

per le finalità in premessa, di approvare il nuovo **Regolamento attuativo dei Collegi Consultivi Tecnici** di questa Struttura Commissariale, che si allega al presente decreto, costituendone parte integrante. Per tutto quanto non previsto dal suddetto regolamento, si rinvia alle norme vigenti in materia ed in particolare al D. Lgs 31 marzo 2023 n.36 così come integrato e corretto dal D.Lgs 31 dicembre 2024 n. 209 e dalla Legge 18 luglio 2025 n. 105 e alle linee guida adottate con Decreto MIMS 12 gennaio 2022 n.12;

### Articolo 3

Il Regolamento di cui all'articolo 1 ha efficacia immediata.

### Articolo 4

Il presente decreto, notificato a tutto il personale in servizio presso questa struttura commissariale, sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'Amministrazione – sezione Amministrazione Trasparente [www.ucomidrogeosicilia.it](http://www.ucomidrogeosicilia.it), ai sensi del D.Lgs n. 33/2013.

Il Soggetto Attuatore  
Ing. Sergio Tumminello





**COMMISSARIO di GOVERNO**  
*per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana*

**REGOLAMENTO**

**NOMINA E FUNZIONAMENTO DEI COLLEGI CONSULTIVI TECNICI**

*Ai sensi degli articoli da 215 a 219 e dell'allegato V.2 del D.Lgs n. 36/2023 e ss.mm.ii. e delle linee guida adottate con Decreto MIMS 12 gennaio 2022 n.12*

**Art. 1**

**Ambito di applicazione**

Il Collegio Consultivo Tecnico (di seguito CCT) è un organo collegiale che ha la funzione di prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possono insorgere nell'esecuzione dei contratti. Per i lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche, incluse quelle realizzate tramite contratti di concessione o di partenariato pubblico/privato, di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (di seguito "Codice") la costituzione del collegio è obbligatoria (art.215 comma 1 del D.lgs.36/23 e ss.mm.ii.).

Quando un'opera, può dare luogo ad appalti aggiudicati per lotti distinti, la costituzione del CCT è obbligatoria con riferimento ai soli lotti di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea, senza riguardo al valore complessivo stimato della totalità di tali lotti.

La costituzione del Collegio consultivo tecnico resta facoltativo per i lavori di importo inferiore alla soglia europea.

Il presente regolamento disciplina la costituzione ed il funzionamento dei Collegi Consultivi Tecnici che vengono nominati dalla struttura del Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana (di seguito Commissario di Governo, struttura commissariale o stazione appaltante), secondo quanto disposto dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (di seguito "Codice") così come integrato e corretto dal D.Lg. 31 dicembre 2024 n. 209 e, in ultimo, modificato e integrato dalla legge 18 luglio 2025, n. 105 di conversione del decreto-legge 21 maggio 2025 n. 73, nonché dalle "Linee guida per l'omogenea applicazione da parte delle stazioni appaltanti delle funzioni del collegio consultivo tecnico di cui agli articoli 5 e 6 del d.l. 16 luglio 2020 n. 76, convertito con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 e all'art. 51 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108", allegato "A" del Decreto n. 12 del 17/01/2022, redatte dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (di seguito "Linee guida") per la sola parte relativa alla determinazione dei compensi.

**Art. 2**

**Composizione dei Collegi consultivi tecnici e requisiti dei componenti**

I Collegi Consultivi Tecnici sono formati, a discrezione della stazione appaltante, da tre componenti, o cinque in caso di motivata complessità dell'opera e di eterogeneità delle professionalità richieste (e comunque per appalti superiori a 10 milioni di euro di lavori al netto del ribasso d'asta), dotati di esperienza e qualificazione professionale adeguata alla tipologia dell'opera, tra **ingegneri, architetti, giuristi ed economisti con comprovata esperienza nel settore degli appalti, delle concessioni e degli investimenti pubblici**, anche in relazione allo specifico oggetto del contratto.

In conformità all'articolo 1, comma 2 dell'Allegato V.2 del Codice, i componenti del CCT possono essere scelti dalle parti di comune accordo, oppure le parti medesime possono concordare che ciascuna di essa proceda autonomamente alla nomina di uno o due componenti individuati anche tra il proprio personale dipendente ovvero tra persone a esse



### COMMISSARIO di GOVERNO

*per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana*

legate da rapporti di lavoro autonomo o di collaborazione anche continuativa e che il terzo o il quinto componente, con funzioni di Presidente, sia scelto dai componenti di nomina di parte.

Nel caso in cui le parti non trovino un accordo sulla nomina del presidente entro il termine di dieci giorni dell'avvio dell'esecuzione dei lavori, questo è designato entro i successivi cinque giorni dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le opere di interesse nazionale, dalle regioni, o dalle città metropolitane per le opere di rispettivo interesse. Ai componenti del CCT si applica l'articolo 813 (*Accettazione degli arbitri*), secondo comma del Codice di procedura civile.

L'esperienza e la qualificazione dei componenti del CCT sono comprovate dal possesso di uno o più dei seguenti requisiti:

- a) assunzione di significativi incarichi, nell'ambito di appalti di lavori e di servizi sopra soglia europea e proporzionati all'incarico da assumere, di responsabile unico del procedimento/progetto, di direttore dei lavori, coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, collaudatore e di presidente di commissione per l'accordo bonario ovvero di ausiliario del magistrato o consulente tecnico di parte in contenziosi dei lavori pubblici, di commissario di gara o progettista, o coordinatore in fase di progettazione, nell'ambito di affidamenti di contratti di lavori pubblici di importo superiore alle soglie europee, patrocinio o assistenza di parte pubblica o privata in contenziosi amministrativi o civili nel settore dei lavori pubblici;
- b) dirigente o funzionario di amministrazioni pubbliche, come definite dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., o di stazioni appaltanti con personalità giuridica di diritto privato, soggette all'applicazione del Codice, in possesso di comprovata esperienza nel settore degli appalti, delle concessioni e degli investimenti pubblici, anche in relazione allo specifico oggetto del contratto;
- c) componente del Consiglio superiore dei lavori pubblici;
- d) insegnamento come professore universitario di ruolo nelle materie attinenti al settore degli appalti, delle concessioni e degli investimenti pubblici;
- e) magistrato ordinario, amministrativo o contabile, avvocato dello Stato, prefetto e dirigente della carriera prefettizia non in sede da almeno due anni, anche se già collocati a riposo;
- e-bis) dottorato di ricerca nelle materie attinenti il settore degli appalti, delle concessioni e degli investimenti pubblici;
- f) professionisti iscritti ai rispettivi albi professionali con significativa esperienza, documentabile attraverso lo svolgimento di incarichi indicati alla lettera a).

Il possesso del requisito di esperienza e qualificazione professionale deve essere comprovato con riferimento ad un **periodo minimo di cinque anni per la nomina come membro del Collegio** e ad un **periodo minimo di dieci anni per la nomina come Presidente**.

Ai fini del computo del periodo minimo si considera il tempo necessario per l'acquisizione dei requisiti di esperienza o qualificazione, anche cumulativamente considerati.

I componenti e il Presidente del CCT devono essere in possesso dei prescritti requisiti fin dalla data di conferimento dell'incarico e per tutta la durata dello stesso.

I requisiti di ordine generale, di esperienza e qualificazione devono essere comprovati attraverso dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. esclusivamente con l'utilizzo dei moduli rilasciati dall'Ufficio del Commissario di





**COMMISSARIO di GOVERNO**  
*per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana*

Almeno uno dei membri nominati da ciascuna parte deve essere un ingegnere o un architetto competente nella materia specifica oggetto del contratto di appalto.

Qualora le parti intendano attribuire alle pronunce del collegio consultivo tecnico il valore di lodo contrattuale, almeno un membro (componente o presidente) deve essere necessariamente scelto tra i giuristi.

**Art. 3**

**Incompatibilità del Presidente e degli altri componenti**

Non possono essere nominati membri del Collegio esclusivamente coloro che (**comma 3 dell'art. 2 dell'Allegato V.2 del Codice**):

- a) si trovino in situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 16 del Codice;
- b) versino in una situazione d'incompatibilità ai sensi dell'articolo 53 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165 e s.m.i. o abbiano svolto per la parte pubblica o per l'operatore economico, attività di controllo, verifica, progettazione, approvazione, autorizzazione, vigilanza o direzione dell'esecuzione o dei lavori, in relazione al contratto di appalto o alle sue fasi pregresse, salvo che l'attività sia stata svolta nell'ambito di organi collegiali consiliari;
- c) con riferimento al **Presidente del collegio** abbiano svolto, con riguardo ai lavori o servizi oggetto dell'affidamento, attività di collaborazione nel campo giuridico, amministrativo, o economico per una delle parti;
- d) abbiano svolto l'incarico di consulente tecnico d'ufficio.

La sussistenza di cause d'incompatibilità dei membri o del presidente può essere fatta valere dalle parti mediante istanza di ricusazione da proporre al Presidente del Tribunale ai sensi dell'art. 810 del Codice di procedura civile;

Fermo restando quanto previsto ai precedenti punti, non può essere nominato componente o presidente del collegio consultivo tecnico il dipendente pubblico che non acquisisce, se dovuta, l'autorizzazione da parte dell'amministrazione di appartenenza ai sensi dell'art.53, comma 7 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i..

Inoltre, non possono essere nominati membri del CCT coloro i quali ricadono in uno dei casi previsti dall'art.5 dell'Allegato V.2 al Codice secondo cui:

- ogni componente del CCT non può ricoprire più di cinque incarichi contemporaneamente e comunque non può svolgere più di dieci incarichi ogni due anni.
- in caso di ritardo nell'adozione di tre determinazioni o di ritardo superiore a sessanta giorni nell'assunzione anche di una sola determinazione, i componenti del collegio non possono essere nuovamente nominati come componenti di altri collegi per la durata di tre anni decorrenti dalla data di maturazione del ritardo.

**Art. 4**

**Modalità di individuazione dei componenti e principio di rotazione**

Fermo restando l'obbligo di rispettare i principi di rotazione e di trasparenza, la nomina del componente del CCT non è sottoposta alle procedure di affidamento di cui al D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;

Al fine dell'individuazione dei componenti, è istituito da questa Stazione Appaltante **l'Elenco dei Componenti del Collegio Consultivo Tecnico** formato da candidature di dipendenti e professionisti che prestano servizio presso l'Ufficio del Commissario di Governo e professionalità esterne.



**COMMISSARIO di GOVERNO**

*per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana*

Sono selezionati dall'elenco dei Componenti del Collegio Consultivo Tecnico i componenti del CCT la cui nomina è di competenza della Stazione Appaltante e il Presidente del Collegio;

La scelta e/o designazione del componente di competenza del Commissario di Governo, trattandosi di incarico di natura fiduciaria, viene effettuata dal Soggetto Attuatore pro tempore della struttura Commissariale.

La mancata dimostrazione o attestazione del possesso dei requisiti per l'iscrizione *nell'elenco Componenti del Collegio Consultivo Tecnico*, così come l'accertamento del loro mancato possesso, o la loro perdita sopravvenuta, comportano la revoca della nomina a componente del CCT in qualunque momento, fermo restando la responsabilità individuale prevista dalla normativa vigente in caso di dichiarazioni mendaci.

La Stazione Appaltante, qualora vi sia la necessità di individuare particolari profili professionali di cui il suddetto *elenco dei Componenti del Collegio Consultivo Tecnico* risulta carente, si riserva la facoltà di utilizzare, per le nomine di propria competenza, l'Elenco CCT della Regione Siciliana, istituito presso l'Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità, di cui al D.P. n. 570 del 16 settembre 2025;

Nel caso di CCT facoltativo due componenti sono nominati dalla Stazione Appaltante (fra cui il Presidente del CCT) e il terzo componente è nominato dall'operatore economico.

Il conferimento dell'incarico di componente del collegio ai dipendenti in comando presso la Struttura Commissariale deve essere effettuato in conformità alle norme vigenti in materia di incarichi extra istituzionali.

L'Area 6 "Contratti e Affidamenti Diretti" dell'Ufficio del Commissario di Governo provvederà alla verifica del rispetto del criterio di rotazione e assenza di conflitti di interesse, in fase di nomina dei componenti e del Presidente di ogni specifico CCT;

La verifica di requisiti previsti per l'assunzione dell'incarico di Presidente del collegio consultivo tecnico è rimessa ai legali rappresentanti delle parti o ai componenti del collegio, qualora la designazione del Presidente sia stata loro demandata, con apposita delega, dagli stessi legali rappresentanti delle parti.

La nomina dei membri e del Presidente del Collegio Consultivo Tecnico è soggetta agli obblighi di pubblicità previsti dal Codice e dalla Delibera ANAC 264 del 20 giugno 2023 e s.m.i.

Ogni componente del collegio consultivo tecnico non può ricoprire più di cinque incarichi contemporaneamente e comunque non può svolgere più di dieci incarichi ogni due anni.

**Art. 5****Costituzione e insediamento del Collegio consultivo tecnico**

Il Collegio Consultivo Tecnico, ai sensi dell'art. 3 comma 1 dell'Allegato V.2 del Codice, deve essere **costituito prima dell'avvio dell'esecuzione dei lavori, o comunque non oltre dieci giorni da tale data**, con i compiti previsti dall'articolo 215 del suddetto Codice, salvo **l'ulteriore termine di cinque giorni**, come previsto dall'art. 1 comma 2 dell'Allegato V.2 del Codice, nel caso in cui le parti non trovino un accordo sulla nomina del Presidente.

Ai sensi dell'art. 3 comma 1 dell'Allegato V.2 del Codice l'inottemperanza ovvero il ritardo nella costituzione del CCT è valutabile sia ai fini della responsabilità dirigenziale ed erariale, sia, nei rapporti tra la stazione appaltante e l'operatore economico, sotto il profilo della buona fede contrattuale. In caso di mancata designazione dei membri la parte non inadempiente può rivolgersi al Presidente del Tribunale Ordinario ove ha sede l'Ufficio del Commissario, individuata quale sede del CCT.





## COMMISSARIO di GOVERNO

*per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana*

I membri di parte del CCT sono nominati rispettivamente con atto di nomina della Stazione Appaltante e dell'operatore economico (lettera di incarico a firma del legale rappresentante/decreto del Soggetto Attuatore).

Il componente della Stazione Appaltante viene scelto con le modalità di cui al precedente art.4

L'Area 6 "Contratti e Affidamenti Diretti" dell'Ufficio del Commissario di Governo, con il supporto del RUP, provvede alla conseguente verifica del rispetto dei criteri di rotazione e assenza di conflitti di interesse dei componenti del CCT.

Entro 5 giorni (cinque) dalla proposta di nomina, il soggetto individuato sottoscrive l'accettazione dell'incarico unitamente alle dichiarazioni sostitutive, ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., attestanti il possesso dei requisiti generali, di esperienza e qualificazione previsti al precedente art.2, nonché l'assenza di cause di incompatibilità e situazioni di conflitto d'interesse.

L'Appaltatore, tramite il proprio legale rappresentante, entro e non oltre 15 giorni (quindici) dalla ricezione della nota di invito alla designazione del proprio componente, trasmessa dalla Stazione Appaltante, dovrà comunicare a quest'ultima e al RUP il nominativo del soggetto individuato. Alla comunicazione dovranno essere allegate le dichiarazioni, rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., attestanti il possesso dei requisiti generali, dell'esperienza e della qualificazione previsti dal precedente art. 2, nonché l'assenza di cause di incompatibilità e di situazioni di conflitto di interessi.

I componenti di parte del CCT, qualora la scelta del Presidente sia loro demandata, entro e non oltre 7 giorni dalla ricezione della nota di invito a riunirsi per l'esame dei curricula depositati presso la sede della Stazione Appaltante, dovranno comunicare a quest'ultima la data stabilita e la modalità con cui intendono condurre la seduta, in presenza o in videoconferenza o con qualsiasi altro collegamento da remoto. Qualora sia scelta la modalità a distanza, la Stazione Appaltante invierà un link attraverso il quale sarà possibile visionare i curricula presenti nell'elenco di cui all'art. 4.

L'attività di esame dei curricula, propedeutica all'individuazione del Presidente, dovrà essere effettuata entro e non oltre 2 giorni (due) dalla data della prima seduta.

La Stazione Appaltante, una volta ricevuta la comunicazione dai membri del Collegio Consultivo Tecnico in merito al soggetto individuato per la carica di Presidente, provvederà a inviare a quest'ultimo la formale proposta di nomina.

Entro i successivi cinque giorni dalla proposta di nomina, il Presidente individuato dovrà trasmettere, al RUP e ai membri già nominati, l'accettazione dell'incarico unitamente alle dichiarazioni ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. attestanti il possesso dei requisiti generali, di esperienza e qualificazione previsti al precedente art. 2, nonché l'inesistenza delle cause di incompatibilità e di situazioni di conflitto d'interesse.

Contestualmente alla data di conferimento dell'incarico, l'Area 6 "Contratti e Affidamenti Diretti" dell'Ufficio del Commissario di Governo provvede a richiedere ai componenti/presidente professionisti esterni la presentazione di una polizza assicurativa a copertura dei rischi di esecuzione dell'attività professionale.

**Il CCT si intende costituito al momento dell'accettazione dell'incarico da parte del Presidente**, senza che vi sia la necessità di ulteriori formalizzazioni degli incarichi, rispetto all'atto di nomina dei membri del collegio.

Il Presidente convoca la prima seduta di **insediamento del collegio** che dovrà tenersi **entro i successivi quindici giorni** dalla accettazione del suo incarico.

Nella seduta d'insediamento del collegio, i legali rappresentanti delle parti o loro delegati sono tenuti a rendere a verbale **dichiarazione in merito alla eventuale volontà di non attribuire alle pronunce del collegio valore di loro contrattuale** ai sensi dell'art. 808 -ter del Codice di procedura civile. (art. 3 comma 2 dell'Allegato V.2 del Codice).



## COMMISSARIO di GOVERNO

*per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana*

All'atto della costituzione è fornita al CCT copia del contratto e della documentazione ad esso allegata.

Nel verbale della seduta d'insediamento, tenuto conto dell'oggetto e della complessità dell'appalto, sono definite sia la **periodicità e modalità di svolgimento delle riunioni e degli eventuali sopralluoghi** che il compenso complessivamente riconosciuto a ciascun componente del Collegio, calcolato secondo i parametri di cui al successivo art. 9.

Nel caso in cui le parti abbiano deciso che le determinazioni del Collegio assumono natura di lodo contrattuale, sono precisati **termini e modalità di svolgimento del contraddittorio**, specificando la data di **decorrenza del termine di quindici giorni per la pronuncia del lodo**. (art. 3 comma 3 dell'Allegato V.2 del Codice).

I Presidenti dei CCT, al fine di assicurare il monitoraggio dell'attività dei collegi consultivi tecnici, provvedono a trasmettere all'Osservatorio permanente, istituito presso il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, gli atti di costituzione e di scioglimento del Collegio e le principali pronunce assunte dal Collegio. (art. 6 comma 1 dell'Allegato V.2 del Codice);

Il verbale di insediamento del CCT è trasmesso oltre che all'Osservatorio anche al RUP, al Direttore dei Lavori, all'impresa esecutrice e al Collaudatore;

Il Collegio si avvale di una segreteria tecnico amministrativa per le attività istruttorie e di supporto amministrativo, composta da uno o più membri nominati dal Presidente e scelti preferibilmente tra il personale in servizio presso l'Ufficio del Commissario di Governo.

Alla segreteria tecnico - amministrativa è riconosciuto un compenso in misura determinata dal 3 al 10 per cento del compenso spettante ad ogni singolo componente del CCT, secondo le percentuali sotto riportate:

- 10% nel caso di appalti sino a 10 milioni di euro netti;
- 7% nel caso di appalti sino a 25 milioni di euro netti;
- 5% nel caso di appalti sino a 50 milioni di euro netti;
- 3% nel caso di appalti superiori a 50 milioni di euro netti;

Il compenso della segreteria è posto a carico dei componenti del CCT e viene liquidato direttamente a cura delle parti con le medesime modalità e tempistiche previste per i componenti del Collegio (art. 8 dell'Allegato V.2 del Codice).

### Art.6

#### Decisioni del CCT

Ai sensi dell'art.4 comma 1 dell'Allegato V.2 del Codice, i CCT possono esprimere pareri o determinazioni solo a seguito di formale presentazione di quesiti scritti da parte di ciascuna delle parti o entrambe le parti congiuntamente.

Le richieste di parere o determinazioni del CCT devono essere corredate di tutta la documentazione necessaria a illustrare le ragioni della contestazione precisando quale sia la domanda proposta.

**In nessun caso il CCT si può pronunciare in assenza dei quesiti di parte, l'inosservanza di tale divieto comporta la nullità delle determinazioni eventualmente assunte.**

Fermo quanto specificamente disposto nel verbale d'insediamento sulle modalità di svolgimento del contraddittorio, è comunque facoltà del Collegio procedere ad audizioni informali delle parti o convocare le parti per consentire l'esposizione in contraddittorio delle rispettive ragioni. Rimane comunque esclusa la possibilità di disporre consulenza





## COMMISSARIO di GOVERNO

*per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana*

tecnica d'ufficio. Il Collegio è comunque tenuto a svolgere riunioni periodiche per monitorare l'andamento dei lavori e a formulare, ove ritenuto opportuno, osservazioni alle parti.

Di ogni riunione del CCT deve essere redatto apposito verbale da inoltrare alle parti, al RUP, al DL e al Collaudatore, a cura del presidente o della segreteria.

Le **determinazioni** del collegio consultivo tecnico **sono adottate** con atto sottoscritto dalla maggioranza dei componenti, **entro il termine di quindici giorni** decorrenti dalla data della **comunicazione del quesito**, se formulato congiuntamente dalle parti, **ovvero dal momento in cui si è perfezionata la formulazione di più quesiti distintamente formulati** dalle parti in ordine a una medesima questione. Le determinazioni possono essere rese con motivazione succinta che, se del caso, può essere integrata nei successivi quindici giorni, sottoscritta dalla maggioranza dei componenti. In caso di particolari esigenze istruttorie le determinazioni possono essere adottate entro venti giorni dalla comunicazione dei quesiti. Le decisioni sono assunte a maggioranza.

Per ciascun parere assunto oltre i termini fissati, in assenza di giustificato motivo, il compenso della parte variabile è decurtato da un decimo ad un terzo, ai sensi dell'art. 6, comma 7, del decreto-legge n. 76/2020 e s.m.i. (10% per ritardi contenuti entro 15 giorni, 20% per ritardi contenuti fra 16 e 30 giorni, 33% per ritardi superiori a 30 giorni).

Il RUP è tenuto a monitorare il rispetto dei tempi da parte del CCT nell'adozione delle proprie decisioni.

Nell'adozione delle proprie determinazioni, il collegio consultivo tecnico può operare anche in videoconferenza o con qualsiasi altro collegamento da remoto.

Ai sensi dell'art 215 del Codice, l'inosservanza delle determinazioni dei collegi viene valutata ai fini della responsabilità del soggetto agente per danno erariale e costituisce, salvo prova contraria, grave inadempimento degli obblighi contrattuali. L'osservanza delle determinazioni del Collegio Consultivo Tecnico è causa di esclusione della responsabilità del soggetto agente per danno erariale, salvo l'ipotesi di condotta dolosa.

Come previsto al comma 1 dell'art. 216 del Codice, nei casi di iscrizione di riserve, di proposte di variante e in relazione ad ogni altra disputa tecnica o controversia che insorga durante l'esecuzione di un contratto di lavori di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea, è obbligatoria l'acquisizione del parere o, su concorde richiesta delle parti, di una determinazione del collegio. Se le parti convengono altresì che le determinazioni del collegio assumono natura di lodo contrattuale ai sensi dell'articolo 808-ter del Codice di procedura civile, è preclusa l'esperibilità dell'accordo bonario per la decisione sulle riserve.


Tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 216, comma 1, del Codice, resta fermo l'onere delle iscrizioni delle riserve secondo la disciplina vigente.

Se l'Appaltatore, al fine di non incorrere in decadenze, iscriva riserve senza formulare anche il relativo quesito al CCT, il quesito deve essere formulato dal responsabile unico del procedimento/progetto se la riserva è tale da incidere sulla regolare esecuzione dei lavori (art.4 comma 1 Allegato V.2 del Codice).

**L'acquisizione del parere è obbligatoria nei casi di risoluzione contrattuale.** Se, per qualsiasi motivo, i lavori non possono procedere con il soggetto designato, prima di risolvere il contratto la Stazione Appaltante acquisisce il parere del collegio consultivo tecnico, anche in ordine alla possibilità che gravi motivi tecnici ed economici rendano preferibile la prosecuzione con il medesimo soggetto.

Nel parere il Collegio Consultivo Tecnico valuta anche la possibilità di decidere:

- a) se procedere all'esecuzione in via diretta dei lavori, anche avvalendosi, nei casi consentiti dalla legge, previa convenzione, di altri enti o società pubbliche nell'ambito del quadro economico dell'opera;



**COMMISSARIO di GOVERNO**

*per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana*

- b) se interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla originaria procedura di gara come risultanti dalla relativa graduatoria, per stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori, se tecnicamente ed economicamente possibile e alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato;
- c) se indire una nuova procedura per l'affidamento del completamento dell'opera;
- d) se proporre alle autorità governative la nomina di un commissario straordinario per lo svolgimento delle attività necessarie al completamento dell'opera ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.

Quando la **sospensione è imposta da gravi ragioni di ordine tecnico**, idonee a incidere sulla realizzazione a regola d'arte dell'opera, in relazione alle modalità di superamento delle quali non vi è accordo tra le parti, entro quindici giorni dalla comunicazione della sospensione dei lavori oppure della causa che potrebbe determinarla, il Collegio Consultivo Tecnico accerta l'esistenza di una causa tecnica di legittima sospensione dei lavori e indica le modalità, con cui proseguire i lavori e le eventuali modifiche necessarie da apportare per la realizzazione dell'opera a regola d'arte. In tal caso la pronuncia assume l'efficacia di lodo contrattuale solo se tale possibilità non sia stata espressamente esclusa.

Il CCT tiene informate le parti, il RUP, il Direttore dei lavori e il Collaudatore circa l'attività di propria competenza. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si rinvia al D.Lgs n. 36/2023 e s.m.i., così come integrato e corretto dal D.Lgs 31 dicembre 2024 n. 209 e dalla legge 18 luglio 2025, n. 105 di conversione del decreto-legge 21 maggio 2025 n. 73.

**Articolo 7****Decadenze, dimissioni, revoca e scioglimento del CCT**

In caso di ritardo nell'adozione di tre determinazioni o di ritardo superiore a sessanta giorni nell'assunzione anche di una sola determinazione, i componenti del collegio non possono essere nuovamente nominati come componenti di altri collegi per la durata di tre anni decorrenti dalla data di maturazione del ritardo.

Costituisce causa di responsabilità, nei confronti delle parti, esclusivamente il ritardo ingiustificato nell'adozione delle determinazioni; in tal caso, la stazione appaltante può assumere le determinazioni di propria competenza prescindendo dal parere del Collegio.

Le dimissioni dei componenti del Collegio Consultivo Tecnico sono ammissibili solo in presenza di giusta causa o di giustificato motivo.

Il compenso spettante al sostituto sarà pari alla parte fissa non ancora maturata dal componente dimissionario e alla parte variabile che dovesse maturare.

I componenti del Collegio Consultivo Tecnico non possono essere revocati successivamente alla sua costituzione.

Il Collegio Consultivo Tecnico, ai sensi dell'art.219 del Codice, è sciolto al termine dell'esecuzione del contratto che si considera eseguito alla data della sottoscrizione dell'atto di collaudo, salvo che non sussistano riserve o altre richieste in merito al collaudo medesimo. In quest'ultimo caso il collegio è sciolto con l'adozione della relativa pronuncia.

Non è ammessa la nomina di consulenti tecnici d'ufficio da parte del collegio consultivo tecnico.





**COMMISSARIO di GOVERNO**  
*per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana*

**Articolo 8**  
**Osservatorio**

I Presidenti, al fine di garantire il monitoraggio dell'attività dei Collegi Consultivi Tecnici da essi presieduti, provvedono a trasmettere all'Osservatorio permanente, istituito presso il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, gli atti di costituzione, di variazione della composizione e di scioglimento del Collegio, nonché le pronunce adottate dai Collegi.

I suddetti atti devono essere trasmessi, entro cinque giorni dalla loro adozione, attraverso la piattaforma informatica, di cui si riporta il link:

[https://istanzedigitali.mit.gov.it/rwe2/module\\_preview.jsp?MODULE\\_TAG=OsservatorioCCT](https://istanzedigitali.mit.gov.it/rwe2/module_preview.jsp?MODULE_TAG=OsservatorioCCT)

e contestualmente tramite l'indirizzo di posta elettronica certificata: [osservatoriocct@pec.mit.gov.it](mailto:osservatoriocct@pec.mit.gov.it).

**Articolo 9**  
**Determinazione dei compensi**

I componenti del Collegio Consultivo Tecnico hanno diritto a un compenso a carico delle parti proporzionato al valore dell'opera, al numero, alla qualità e alla tempestività delle determinazioni assunte. Ai sensi dell'art. 1 comma 6 dell'allegato V.2 al D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. *“con apposite linee guida adottate con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previo parere conforme del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sono definiti i parametri per la determinazione dei compensi e delle spese non aventi valore remunerativo che devono essere rapportati al valore del contratto e alla complessità dell'opera, nonché all'esito e alla durata dell'impegno richiesto e al numero e alla qualità delle determinazioni assunte, prevedendone l'erogazione secondo un principio di gradualità. Le medesime linee guida definiscono anche i parametri per la determinazione del compenso della segreteria tecnico amministrativa. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al primo periodo, continuano ad applicarsi, per la parte relativa alla determinazione dei compensi, le linee guida approvate con decreto del Ministro e delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili 17 gennaio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 2022”.*

Il calcolo e la verifica dei compensi spettanti al Collegio consultivo Tecnico sono demandati al RUP.

Il compenso per ciascun componente, è costituito:

**A. da una parte fissa** proporzionata al **valore del contratto**, eventualmente aggiornata a seguito di varianti, calcolata ai sensi degli artt. 3 e 4 del D.M. Giustizia 17 giugno 2016, con riferimento alla prestazione di collaudi tecnico amministrativo, ridotta del 60%. Per la parte eccedente il valore di € 100.000.000 di lavori si applica la riduzione dell'80%.

La **parte fissa**, comunque, **non può complessivamente superare** gli importi fissati dall'art. 6 comma 7 bis del D.L. n.76/2020, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020 n.120 di seguito riportati:

- In caso di Collegio Consultivo Tecnico composto da tre componenti, il compenso complessivo dell'intero Collegio non può superare:
  - a) l'importo pari allo 0,5 % del valore dell'appalto, per gli appalti di valore non superiore a 50 milioni di euro;
  - b) l'importo pari allo 0,25 % per la parte del valore dell'appalto eccedente 50 milioni di euro e fino a 100 milioni di euro;
  - c) l'importo pari allo 0,15 % per la parte del valore dell'appalto eccedente 100 milioni di euro e fino a 200 milioni di euro;



**COMMISSARIO di GOVERNO**

*per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana*

- d) l'importo pari allo 0,10 % per la parte del valore dell'appalto eccedente 200 milioni di euro e fino a 500 milioni di euro;
- e) l'importo pari allo 0,07 % per la parte del valore dell'appalto eccedente 500 milioni di euro.
- In caso di Collegio Consultivo Tecnico composto da cinque componenti, il compenso complessivo dell'intero Collegio non può superare:
  - a) l'importo pari allo 0,8 % del valore dell'appalto, per gli appalti di valore non superiore a 50 milioni di euro;
  - b) l'importo pari allo 0,4 % per la parte del valore dell'appalto eccedente 50 milioni di euro e fino a 100 milioni di euro;
  - c) l'importo pari allo 0,25 % per la parte del valore dell'appalto eccedente 100 milioni di euro e fino a 200 milioni di euro;
  - d) l'importo pari allo 0,15 % per la parte del valore dell'appalto eccedente 200 milioni di euro e fino a 500 milioni di euro;
  - e) l'importo pari allo 0,10 % per la parte del valore dell'appalto eccedente 500 milioni di euro.

**B. da una parte variabile**, per ciascuna determinazione o parere assunto, in funzione della relativa qualità e del relativo carattere tecnico o giuridico determinato dallo stesso CCT.

- In caso di determinazioni o **pareri a prevalente carattere tecnico**, l'importo orario massimo previsto dall'art. 6, c. 2, lett. a), del D.M. Giustizia 17 giugno 2016, è incrementato del 25%;
- in caso di determinazioni o **pareri a prevalente carattere giuridico**, il compenso è determinato secondo quanto previsto per l'attività stragiudiziale di cui al Capo IV del D.M. Giustizia 10 marzo 2014, n. 55, come aggiornato dal D.M. Giustizia 8 marzo 2018, n. 37.

I compensi base della parte variabile, per ciascun componente, sono inoltre adeguati alla complessità del quesito posto, applicando un coefficiente di proporzionalità compreso tra 0,25 e 1 secondo la tabella seguente:

Valore del coefficiente	Livello	Argomenti trattati
0,25-0,40	Basso	Sospensioni, riprese e proroghe dei lavori ai sensi dell'art. 121 del Codice e altri pareri obbligatori ai sensi dell'art. 216
0,41-0,80	Medio	Problematiche legate alla gestione del contratto in fase di esecuzione, che possono determinare ritardi nel completamento delle opere (varianti sostanziali e non sostanziali di cui all'art. 120 del Codice).
0,81-1,00	Elevata	Inadempimenti che possono portare alla risoluzione del contratto

Al Presidente spetta un compenso pari a quello spettante agli altri componenti maggiorato del 10%.

L'importo delle spese sulla parte fissa e sulla parte variabile è determinato in maniera forfettaria, applicando sul compenso le aliquote di cui all'art. 5 del decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016.

L'importo delle spese così calcolato deve ritenersi già comprensivo del rimborso relativo ad eventuali spese vive sostenute per vitto, alloggio, trasporto, ecc. (incluse eventuali diarie).





**COMMISSARIO di GOVERNO**  
*per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana*

Il **compenso complessivamente spettante** a ciascun componente **non può** comunque **superare il triplo della parte fissa** di cui alla precedente lett. A), come aggiornato in caso di varianti contrattuali che comportino un incremento dell'importo dei lavori.

In caso di CCT costituito in via facoltativa sono riconosciuti a ciascun componente del CCT i compensi di cui ai precedenti punti ridotti del 20%.

Alla segreteria tecnico amministrativa, ove nominata, è riconosciuto un compenso in misura determinata dal 3% al 10% del compenso spettante ad ogni singolo componente del CCT, secondo le percentuali definite al precedente art.5. Il compenso della segreteria è posto a carico degli stessi componenti del CCT e viene liquidato a cura delle parti con le medesime modalità e tempistiche previste per i componenti del CCT.

Il compenso di cui ai punti precedenti spetta a tutti i componenti del CCT, compresi i pubblici dipendenti.

I compensi dei membri del Collegio, al lordo della cassa e dell'IVA, devono essere inseriti all'interno del quadro economico dell'opera.

Il compenso della parte variabile è decurtato, ai sensi dell'art. 6, comma 7, del decreto-legge n. 76/2020, da un decimo ad un terzo per ciascun parere assunto oltre i termini fissati in assenza di giustificato motivo. La decurtazione, per ogni ritardo, è pari a:

- 10% del compenso per un ritardo fino a 15 giorni;
- 20% del compenso per un ritardo dal 16° al 30° giorno;
- 33% del compenso per un ritardo superiore al 30° giorno.

L'entità della decurtazione è ridotta della metà nel caso in cui al CCT vengano posti contestualmente più quesiti.

In caso di ritardo superiore a sessanta giorni, l'entità della decurtazione è pari al 100% di quanto dovuto per ciascun parere o determinazione emessi.

### Articolo 10

#### Modalità di erogazione del compenso

Su richiesta formale dei componenti, nel verbale di costituzione del Collegio è possibile prevedere l'erogazione di un **acconto a titolo di anticipazione** pari al 20% della parte fissa del compenso.

L'acconto a titolo di anticipazione può essere liquidato solo dopo la presentazione, da parte di ciascun componente, di una polizza fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo dell'anticipazione stessa e viene recuperato progressivamente con gli stati di avanzamento dei lavori.

La corresponsione della **parte fissa del compenso**, spettante a ciascun componente, è subordinata all'adozione di determinazioni o pareri e matura secondo le seguenti modalità:

- 1) **Primo 20%** dopo la partecipazione ad almeno **quattro riunioni** del Collegio, purché siano state svolte le seguenti attività:
  - attività istruttoria adeguatamente verbalizzata e documentata;
  - formulazione di osservazioni preliminari, anch'esse verbalizzate;
  - adozione di almeno una determinazione o di un parere;
- 2) **Successivo 60%**, matura proporzionalmente all'avanzamento dei lavori una volta verificata la condizione di cui al punto 1).





### COMMISSARIO di GOVERNO

*per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana*

3) **Saldo finale (20%)** matura al termine dell'esecuzione del contratto, da intendersi coincidente con il collaudo o con la dichiarazione di regolare esecuzione.

Qualora, per l'intera durata dell'appalto dei lavori, dovessero verificarsi solo parzialmente le condizioni di cui al punto 1), in deroga allo stesso punto, il **compenso relativo alla parte fissa** da riconoscere a ciascun componente del CCT sarà complessivamente pari al 20% del totale.

In presenza di riserve o ulteriori richieste relative al collaudo, il saldo sarà corrisposto solo dopo l'adozione della relativa pronuncia.

La quota di compenso della parte fissa di cui al punto 2, è corrisposta in quattro rate al raggiungimento del 25%, 50%, 70% e 100% dell'avanzamento dei lavori.

Qualora a seguito di varianti o altre modifiche del contratto l'importo dei lavori superi la soglia di rilevanza ai fini dell'obbligatorietà della costituzione del CCT e/o in tutti quei casi in cui si rende necessario procedere alla **costituzione del CCT in corso di esecuzione dei lavori**, in tal caso:

- se l'avanzamento dei lavori eseguiti e contabilizzati supera il 50% dell'importo del contratto, la parte fissa del compenso per ciascun componente è ridotta del 30%;
- se l'avanzamento dei lavori è superiore all'85% dell'importo del contratto, la parte fissa del compenso per ciascun componente è ridotta del 60%.

Il **compenso relativo alla parte variabile** è corrisposto ai componenti del CCT entro novanta giorni dall'adozione di determinazioni e/o pareri successivi alla quarta riunione del Collegio, necessaria per la maturazione del compenso relativo alla parte fissa.

La condizione minima ai fini dell'erogazione della parte fissa del compenso è subordinata al soddisfacimento delle condizioni di cui al precedente punto 1).

I compensi dei componenti dei CCT sono erogati a seguito di proposta di liquidazione da parte del RUP, previa acquisizione del documento fiscale emesso dai suddetti componenti e relativa verifica della regolarità fiscale e contributiva, se dovuta.

Il compenso, salvo diversa e specifica previsione normativa, deve essere riconosciuto a tutti i componenti, a prescindere dal tipo di rapporto che ciascuno di essi intrattiene con le parti contrattuali.

Ai sensi dell'art. 1, comma 4, dell'allegato V.2 e de punto 7.7.1 delle linee guida attualmente in vigore, ed anche per garantire il principio di indipendenza e imparzialità, evitando che il legame economico con le parti possa influenzare il giudizio tecnico, **il compenso spettante a ciascun componente del CCT è corrisposto in parti uguali da ciascuna delle due parti che è quindi tenuta a versare il 50% dell'importo dovuto a ciascun componente.**

I compensi di tutti i componenti del Collegio sono dovuti senza vincolo di solidarietà.

Ai componenti del CCT non si applica l'art.3 della legge 13 agosto n.136 (c.d. tracciabilità dei flussi finanziari).

Per l'attività del CCT costituito in via facoltativa, il compenso e le spese sono interamente a carico della Stazione Appaltante.





**COMMISSARIO di GOVERNO**  
*per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana*

**Articolo 11**

**Rinvio**

Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si rinvia agli artt.215-216-217-218 e 219 e all'allegato V.2 del Codice, in ultimo modificato e integrato dalla legge 18 luglio 2025, n. 105 di conversione del decreto-legge 21 maggio 2025 n. 73, nonché, per la parte relativa alla determinazione dei compensi, alle "Linee guida" approvate dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili con Decreto n. 12 del 17 gennaio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 2022.

Qualora si rendesse necessario e senza determinare contrasto rispetto alle disposizioni del presente Regolamento e/o ai provvedimenti di cui al precedente comma, l'Ufficio del Commissario di Governo farà riferimento Linee Guida per l'omogenea applicazione delle funzioni del collegio consultivo tecnico nella Regione Siciliana di cui al Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 570 del 16/09/2025 (pubblicato sulla GURS n. 42 del 26/09/2025).

**Articolo 12**

**Pubblicazione**

Ai fini della più ampia diffusione il presente regolamento è pubblicato sul sito web istituzionale nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" ed entra in vigore il giorno successivo all'adozione del decreto commissariale di approvazione.

Il Soggetto Attuatore  
Ing. Sergio Tumminello

